

Senato della Repubblica IX Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare XIX Legislatura

# MEMORIA AGTA RELATIVA ALL'AUDIZIONE DEL 5 OTTOBRE 2023 SUL DISEGNO DI LEGGE N. 833 "DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA" E CONNESSI 412, 687 E 749.

Egregio Presidente De Carlo, Spett.li Componenti della Commissione,

Vi ringraziamo per l'audizione del 5 ottobre scorso e per averci quindi dato l'opportunità di illustrare le nostre posizioni in merito al DdL in oggetto.

La nostra Associazione esprime **grande apprezzamento** per questo DdL n. 883. **Ringraziamo il Ministro del Turismo**, Onorevole Daniela Santanché, per l'ottimo lavoro svolto dal Suo Dicastero in brevissimo tempo e per avere coinvolto fin dall'inizio le associazioni di categoria in un Tavolo Tecnico.

Questo DdL risponde a molte delle istanze presentate da AGTA nel corso degli anni e poi da ultimo durante i lavori del Tavolo Tecnico.

Ci auguriamo che questa legge metta fine al caos di abusivismo e illegalità mascherati che regnano da anni nel nostro settore, proprio con la complicità di tante istituzioni pubbliche. Da oltre un decennio infatti lo Stato aveva abdicato al suo ruolo in materia, sebbene la creazione di nuove professioni e i principi generali sulle professioni (anche quelle turistiche) siano competenza dello Stato.

Di conseguenza negli ultimi anni è fiorita una congerie di figure simili alla nostra che confonde pesantemente anche chi vuole avvicinarsi a questo settore per lavorare. Si va dai "Locals" alle "guide esperienziali", dai "divulgatori scientifici dell'arte" agli "operatori culturali" e così via. Alcune di queste figure hanno un'impronta nettamente turistica, altre a metà tra il turismo e il

AGTA - Associazione Guide Turistiche Abilitate cell. +39 342 9061553 agta.guide@gmail.com mondo dei beni culturali. Tutte comunque hanno lo stesso scopo: illustrare luoghi, monumenti, città, ecc. In pratica, fanno il lavoro della guida turistica ma senza averne l'abilitazione.

E tutte sono state create o approvate proprio da quelle amministrazioni publiche a cui sarebbe spettato tutelare la legalità. Il Ministero dello Sviluppo Economico in testa ha riconosciuto una serie di professioni simili alla nostra in maniera illegittima, perché non può (potrebbe) riconoscere professioni che si sovrappongono a quelle normate, quale è appunto la professione di guida turistica. Per non parlare dei Comuni, che utilizzano continuamente operatori non abilitati e promuovono corsi per nuovi operatori/guide di tutti i tipi.

Chiediamo con forza che con questa legge si metta fine a tale consuetudine non solo illegittima ma eticamente scorretta e che si voglia dare un segnale di coerenza. Visto che si sta normando una professione altamente qualificata, lo Stato deve dare uno stop alla creazione di altre figure surrogate. Se la guida turistica è il professionista deputato a svolgere tutte quelle bellissime attività descritte nell'articolo 2 e se per garantire la qualità delle proprie prestazioni si presta a esami e corsi di specializzazione e di aggiornamento e a una assicurazione, come previsto dal testo del DDL, allora le amministrazioni statali e locali devono smettere di creare e usare altre figure senza abilitazione per fare lo stesso lavoro.

Anche perché appena la legge sarà pubblicata si daranno nuove abilitazioni e non ci saranno più scuse per non diventare guida turistica, per chi veramente vuole svolgere questa attività.

# I punti cardine che per noi sono fondamentali e che riteniamo vadano assolutamente mantenuti nella versione definitiva del testo di legge sono:

• Il diritto di lavorare in tutti i luoghi aperti al pubblico, senza limitazioni.

Avendo ascoltato con attenzione le osservazioni presentate da altri soggetti auditi, chiediamo con forza che vengano mantenuti integralmente il comma 3 dell'art. 3 ("Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato") e il correlato comma 4 dell'art. 12 ("È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati.").

Per spiegare l'importanza di tali disposizioni di legge potremmo citare i molteplici casi in cui cooperative e associazioni cui era stata affidato da un determinato sito o museo il servizio di "guide interne" (quelle cioè preposte a condurre visite ai visitatori indipendenti del museo che decidano di avvalersi di una visita fornita a prezzo calmierato) hanno tentato di impedire alle guide "esterne" di svolgere visite guidate in favore dei propri clienti; o anche, per citare casi recentissimi, situazioni in cui i volontari del FAI, in occasione delle Giornate di Primavera o di Autunno, hanno tentato di impedire il lavoro delle guide turistiche in siti normalmente aperti al pubblico, con la motivazione che essendo in corso le giornate FAI, chiunque volesse visitare il sito era obbligato ad avvalersi del servizio di visite guidate del FAI, e quindi costretto a versare la quota di iscrizione e una "offerta obbligatoria" in favore del "volontario".

AGTA - Associazione Guide Turistiche Abilitate cell. +39 342 9061553 agta.guide@gmail.com • <u>Il diritto di svolgere visite anche a favore di scolaresche e con finalità didattiche.</u>

Purtroppo il termine "guida turistica" che si è scelto di usare anche in questa legge è limitativo: già da diversi anni AGTA ha proposto di usare il termine "guida turistica-culturale", per chiarire il ruolo di mediatore culturale che le guide svolgono e soprattutto per chiarire che le guide non si rivolgono solo ai turisti, pregiudizio purtroppo comune.

Molte guide sono specializzate in visite e attività rivolte alle scolaresche e ai bambini e addirittura alcune lavorano solo per quel pubblico e in quel settore.

È vitale che la parola didattica sia presente nella legge, non perché le guide pretendano l'esclusiva della didattica, bensì per evitare che ci venga impedita tale attività.

Nessuno intende contestare che un insegnante svolga visite per le proprie scolaresche, né che i funzionari dei musei possano svolgere visite nel loro museo. Chiediamo però che non si metta in discussione che anche le guide facciano visite per le scolaresche, visite che quindi sono di necessità di natura didattica perché illustrare un museo a una classe di studenti richiede un linguaggio e strumenti ben diversi da quelli che si usano per un pubblico adulto.

Per chiarire meglio la problematica, sottoponiamo all'attenzione della Commissione un episodio concreto: nel 2019 a Roma il Direttore del Museo delle Civiltà, più noto come Pigorini, ovvero il più importante museo di Roma per la preistoria e protostoria, in cui il 99% dei visitatori sono scuole, decise che nel museo le guide turistiche potevano svolgere visite unicamente per i turisti stranieri, non per le scolaresche e nemmeno per i cittadini Romani, impedendo l'attività a tutte le guide turistiche. A nulla valsero tentativi di dialogo e lettere di diffida; la misura cadde nel dimenticatoio durante la pandemia, ma recentemente lo stesso museo ha nuovamente provato a impedire alle guide abilitate di svolgere visite, anche se stavolta per fortuna si è riusciti a farli desistere.

Proponiamo quindi di modificare il comma 2 dell'art. 2, alle parole "nel corso di visite sul luogo o da remoto con persone singole o gruppi di persone" nel seguente "visite sul luogo o da remoto con persone singole o gruppi anche scolastici".

Ribadiamo inoltre l'importanza di mantenere per intero il comma 3, lettera b, dell'art. 2, laddove recita "anche a scopo didattico".

- <u>Che l'esercizio della professione di guida turistica sia sempre subordinato all'abilitazione</u> (tramite superamento dell'esame o riconoscimento della qualifica estera) <u>e all'iscrizione nell'elenco</u> nazionale delle guide, anche se svolto a titolo accessorio.
- <u>L'obbligo di utilizzo di guide abilitate da parte delle piattaforme digitali e di qualsiasi sito web che commercializzi tour e visite guidate anche se sotto diverse forme</u>.
- <u>La laurea come titolo d'accesso all'esame</u>, per garantire uno standard adeguato dei professionisti che illustreranno il patrimonio culturale italiano nei prossimi decenni.
- <u>Un esame abilitativo scritto e orale, comprensivo di verifica delle competenze linguistiche,</u> che abbia criteri uniformi su tutto il territorio nazionale e che venga indetto e gestito dal Ministero del Turismo, senza deroghe per Regioni a statuto speciale o Province autonome;
- Il controllo sulle prestazioni temporanee e occasionali.
- <u>Per il riconoscimento:</u> la verifica rigorosa della effettiva corrispondenza del titolo conseguito all'estero con quello di guida turistica e l'accertamento delle competenze del candidato. Per i cittadini italiani che conseguono una abilitazione all'estero e chiedono poi il riconoscimento in Italia devono valere le stesse regole.

- Controlli e sanzioni sia nei confronti di coloro che esercitino abusivamente le attività proprie della professione di guida turistica, sia delle imprese commerciali e delle istituzioni che si avvalgano di tali soggetti.
- <u>Il riconoscimento, per le guide già abilitate</u> al momento dell'entrata in vigore della presente legge, <u>della/e abilitazione/i</u> regionale/i conseguita/e e delle lingue per le quali sono abilitate, <u>e</u> <u>conseguente equiparazione dell'abilitazione con la specializzazione territoriale corrispondente all'ente che ha emesso l'abilitazione originaria</u>.

## Chiediamo invece di modificare i seguenti elementi del DdL.

#### A) Deroghe all'obbligo di utilizzare guide abilitate

Con grande preoccupazione rimarchiamo all'art. 3, comma 2, ultimo capoverso, la previsione di una deroga alla necessità di abilitazione per poter svolgere visite guidate.

L'art. 3, comma 2, recita: "Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 [N.D.R.: superamento dell'esame di abilitazione , riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero, e iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5] per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione."

Scopo della legge è proprio quello di regolamentare una volta per tutte la professione di guida turistica, con norme chiare e certe, rendendo possibili ed agevoli i necessari controlli. Introdurre eccezioni vanificherebbe in buona parte tale obiettivo.

Non basta specificare che le visite debbano essere gratuite: sappiamo bene quanto sia facile aggirare tale requisito prevedendo l'elargizione di offerte, mance, o iscrizioni difficilmente verificabili.

Come esempio, basti pensare che uno dei fenomeni più dilaganti di abusivismo nelle maggiori città d'arte in Italia è quello dei cd. "Free Tour", che si basano su elargizioni volontarie, ma di fatto insistentemente richieste, a volte denominate "mance", a volte "prenotazioni", a volte "donazioni". Anche specificare che la deroga vale solo per visite "presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura" non è sufficiente a restringere e a definire inequivocabilmente l'ambito di applicazione, data la genericità delle definizioni e l'enorme numero di siti che potrebbero rientrare in tale fattispecie.

Chiediamo quindi di sopprimere all'art.3 comma 2, la frase: "ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione".

#### B) Riferimenti a percorsi sportivi

Non condividiamo la ragione che ha indotto all'aggiunta degli itinerari sportivi a quelli propri della professione.

Riteniamo che quella sportiva non sia una sfera appropriata alla guida turistica e che generi soltanto problemi e confusione con altre figure professionali che invece svolgono veramente

AGTA - Associazione Guide Turistiche Abilitate cell. +39 342 9061553 agta.guide@gmail.com percorsi con una valenza anche sportiva, come le guide alpine e quelle escursionistiche, solo per citarne due.

Suggeriamo quindi l'eliminazione dei due punti in cui si fa riferimento allo sport:

- art 2, comma 3 a: "anche attraverso percorsi sportivi"
- art. 7 comma 3: "Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento".

### C) Riferimenti all'art. 3, della legge n. 97 del 6 agosto 2013

Chiediamo di inserire (anzi di reinserire, perché era presente nella versione approvata al Tavolo Tecnico con le associazioni di categoria), l'esplicita abrogazione dell'art. 3 della legge del 6 agosto 2013, n. 97, aggiungendo un comma all'art 13 (Disposizioni transitorie): "1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato."

Di conseguenza, chiediamo di eliminare dal DdL in esame i riferimenti al comma 3 della 97/2013, sia dall'articolo 5, comma 4, sia dall'articolo 6, comma 8, sopprimendo in entrambi le seguenti parole: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97".

Lasciare in piedi parte dell'art. 3 della 97/2013, infatti, significherebbe minare alla base l'efficacia del presente DdL e rischierebbe di rendere la nuova legge inapplicabile.

Nella speranza che queste osservazioni possano essere utili, ringraziamo la Commissione per l'attenzione riservata.

AGTA - Associazione Guide Turistiche Abilitate La Presidente Isabella Ruggiero